

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

### PREMESSO:

- che con il Decreto legislativo 05/02/1997 n° 22 e s.m.i. ("Decreto Ronchi") la normativa italiana per la gestione dei rifiuti è stata completamente riformata, adeguandola alle direttive europee e fissando gli obiettivi fondamentali di:
  - a) assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci;
  - b) favorire la "prevenzione della produzione dei rifiuti";
  - c) ridurre la quota dei rifiuti da avviare allo smaltimento, privilegiando il "reimpiego", il "riciclaggio" ed il "recupero";
- che la suddetta normativa considera la gestione dei rifiuti un aspetto fondamentale delle politiche di tutela dell'ambiente e stabilisce che tutti i soggetti coinvolti nel ciclo dei rifiuti cooperino tra loro per ottenere i migliori risultati rispetto agli obiettivi stabiliti dalla legge;
- che le fasi gestionali atte a recuperare e riutilizzare i rifiuti inerti derivanti da costruzione e demolizione, rivestono un ruolo rilevante nell'ambito del più generale quadro del recupero, in quanto consentono di evitare abbandoni indiscriminati e soprattutto di utilizzare il residuo recuperato in parziale sostituzione del materiale pregiato di cava (ghiaia), favorendo una diminuzione del depauperamento delle risorse naturali;
- che le fasi di riutilizzo dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione sono attualmente regolamentate dal D.lgs.22/97 e s.m.i. e dal D.M. del 05/02/1998 e s.m.i.. Quest'ultimo in particolare fissa le norme tecniche per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate;
- che, sulla base della normativa sopra richiamata, il recupero dei rifiuti inerti derivanti da costruzione e demolizione per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia deve avvenire mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto nell'allegato 3 al D.M. 05/02/1998, e presentare caratteristiche di cui alle norme CNR - UNI 10006;
- che le attività di gestione di tali rifiuti, oggi si svolgono secondo le seguenti modalità:
  1. Centri di raccolta e trattamento, nei quali i produttori conferiscono i rifiuti, che sono poi direttamente trattati per il recupero;
  2. Attività di trattamento e recupero tramite mezzo mobile di macinazione, ubicato di volta in volta presso i cantieri dove i rifiuti sono prodotti (in caso di grossi quantitativi e/o dell'esigenza del riutilizzo diretto del materiale recuperato) o presso i centri di raccolta autorizzati che intendono effettuare il recupero, pur non possedendone le attrezzature;
  3. Stazioni ecologiche comunali, dove i privati che effettuano piccole ristrutturazioni conferiscono i propri rifiuti inerti;

### PRESO ATTO:

- che i rifiuti inerti da costruzione e demolizione sono generalmente composti da miscugli eterogenei dei diversi materiali inerti costituenti le strutture demolite, mentre difficilmente sono composti da monomateriale perfettamente individuabile;
- che la loro individuazione nel nuovo Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), ai sensi della direttiva del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio del 09/04/2002 "indicazioni per la corretta e piena

applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni ed al nuovo elenco dei rifiuti", è riferibile prevalentemente alla voci di seguito riportate:

17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

- che questi codici sono individuati come "Voce Specchio" di altri rifiuti ritenuti "pericolosi". Si tratta, infatti, di rifiuti speciali per i quali deve essere dimostrata (certificata analiticamente) la non pericolosità;
- che ai sensi della citata direttiva Ministeriale del 09/04/2002, un rifiuto codificato con "voce specchio" può essere dichiarato non pericoloso solo se le sostanze in esso presenti non raggiungono determinate concentrazioni (test di pericolosità);

#### CONSIDERATO:

- che per gli interventi di ristrutturazione edilizia, specie in piccoli cantieri, l'applicazione tout court delle norme sopracitate comporterebbe costi non sopportabili in rapporto al valore delle opere da realizzare. Inoltre, stando alla matrice dei rifiuti in oggetto, gli stessi non presenterebbero potenziale pericolosità;
- che la vigente normativa non fa distinzione tra piccoli o grandi cantieri o sulla tipologia delle opere da demolire (opifici industriali, civili abitazioni, ecc.), né sulle quantità minimali da sottoporre a test di cessione e pericolosità;

#### PRESO ATTO:

- dei principi delle vigenti leggi finalizzate al recupero dei rifiuti;
- della salvaguardia dell'ambiente;
- della necessità di prevenire l'abbandono di rifiuti lungo strade, rii e fiumi;
- della necessità di regolamentare la selezione, la raccolta ed il trasporto in appositi centri degli inerti di demolizione, specie nei più piccoli cantieri, e nel contempo semplificare l'applicazione delle vigenti normative per favorire il recupero effettivo di tale tipologia di rifiuto;
- che i problemi sopra indicati sono relativi alle fasi gestionali dei rifiuti di demolizione frammentati tra loro, infatti, non si ravvisano problemi di raccolta trattamento di quei residui composti da un unico materiale codificabili CER con codice senza "voce specchio", quali le demolizioni di muri di mattoni, di manufatti di cemento, unicamente delle parti in ceramica ecc. Alla luce di ciò, si evidenzia l'esigenza di sensibilizzare gli operatori affinché effettuino una demolizione "selettiva" che favorisca la produzione di tali residui "monomateriale";

#### DATO ATTO:

- che è stato acquisito il parere favorevole del dirigente del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del d.lgs.267/00, e che non si acquisisce il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto non ha valenza contabile;
- che è opportuno dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, onde poter provvedere con tempestività a definire opportuni criteri d'indirizzo atti a favorire ed incentivare le fasi di recupero e riutilizzo dei rifiuti inerti provenienti da costruzioni e demolizioni in provincia di Parma;

## DELIBERA

- di prendere atto di quanto sopra indicato;
  - di approvare i seguenti criteri:
- a) sono oggetto del presente atto solo quelle attività che coinvolgono edifici civili (sono quindi escluse attività su edifici industriali, ad eccezione delle parti destinate ad ufficio), con le seguenti limitazioni:
1. ristrutturazioni e/o demolizioni interessanti non più del 30% del fabbricato e sue pertinenze;
  2. ristrutturazioni e/o demolizioni delle sole pertinenze dei fabbricati civili (anche 100%), con il limite di non superare il 30% dell'intero corpo del fabbricato (fabbricato civile e pertinenza);
  3. i materiali avviati negli appositi centri dovranno essere preventivamente selezionati e le parti metalliche, plastiche, lignee ecc., separate dal resto del materiale;
  4. sarà consegnata al gestore del centro e/o stazione ecologica la documentazione comprovante i requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2, attraverso DIA, concessione edilizia o, per interventi di semplice manutenzione, una specifica autocertificazione;
  5. il trasporto dovrà avvenire con autocarro di capacità non superiore a 5 ton.

Si ritiene in questo modo di avere garantito l'omogeneità della filiera di raccolta;

- b) il gestore dell'impianto di ricevimento dovrà verificare visivamente la corrispondenza del materiale in arrivo, diventandone responsabile dal momento della sua accettazione. La dichiarazione di conformità visiva e mancanza di elementi (frammenti) potenzialmente pericolosi nel rifiuto, deve essere riportata in calce e sottoscritta in originale sullo spazio annotazioni del formulario di trasporto, qualora previsto dalla vigente normativa, e contestualmente riportata nel registro dell'impianto che lo ha accettato. In caso di non conformità, il gestore dell'impianto deve darne comunicazione entro 5 gg ad ARPA ed alla Provincia, indicando la data e le cause del mancato ritiro, la ragione sociale del produttore e del trasportatore ed il tipo e quantitativo di rifiuto non ritirato;
- c) dopo l'accettazione il materiale verrà stoccato, a norma di legge e/o delle prescrizioni specifiche della Provincia, sino ad un raggruppamento massimo di 1.000 ton.. Dopodiché si dovrà procedere al trattamento di cernita e/o frantumazione in loco o presso impianti autorizzati. Successivamente dovrà essere eseguito un' esame di pericolosità tramite analisi riferito al solo raggruppamento di cui sopra;
- d) nel caso questa verifica evidenzi caratteristiche di pericolosità, il gestore è tenuto a darne immediata comunicazione alla Provincia ed ad ARPA e a conferire l'intero cumulo, a proprie spese, ad impianti autorizzati allo smaltimento. Questa operazione deve risultare sul registro di carico/scarico dei rifiuti e deve essere effettuata entro e non oltre 20 gg. dalla data del ricevimento del certificato di analisi;
- e) le prescrizioni del presente provvedimento non si applicano ai rifiuti non espressamente sopra identificati. Gli altri rifiuti oggetto della normale gestione del centro di trattamento devono essere depositati e trattati separatamente da quelli oggetto del presente atto di indirizzo;
- f) il materiale derivante dal trattamento dei rifiuti in argomento deve essere sempre assoggettato alla verifica dei test di cessione previsti dal D.M. 05/02/1998 prima del suo utilizzo, secondo le modalità previste dalle norme in vigore;
- g) per il conferimento dei rifiuti alle "stazioni ecologiche comunali", valgono le modalità di ritiro sopra descritte, quali l'obbligo della verifica visiva del materiale, l'accertamento della provenienza dei rifiuti con l'acquisizione dei formulari/autocertificazioni e ritiro da autoveicoli con portata non

superiore a 5 ton. I centri di trattamento e deposito dei rifiuti inerti di demolizione provenienti dalle raccolte differenziate possono ricevere tali rifiuti anche se trasportati da automezzi con portata superiore a 5 ton. Nel caso il trasporto sia effettuato da un soggetto diverso dal gestore del Servizio Pubblico di raccolta RSU è fatto obbligo del formulario di trasporto. In ogni caso detti rifiuti devono essere accompagnati da una autodichiarazione del responsabile della "Stazione Ecologica" che certifichi l'avvenuto controllo visivo ed il rispetto, per quanto di competenza, delle indicazioni del presente atto. I rifiuti inerti di demolizione possono essere conferiti presso le aree di raccolta e deposito del soggetto gestore del Pubblico servizio di raccolta rifiuti urbani. Da tale punto di raccolta, congiuntamente con i rifiuti eventualmente raccolti autonomamente dal gestore, i rifiuti possono essere conferiti ai centri di raccolta e trattamento finale con le stesse modalità di cui al p.to c). Tale trasporto dovrà essere accompagnato da formulario a norma di legge e dall'autocertificazione di avvenuta verifica dell'assenza di componenti pericolosi; esso potrà, inoltre, essere effettuato con automezzi con portata superiore a 5 ton;

- di prevedere di sperimentare per un anno i presenti criteri d'indirizzo, allo scopo di acquisire tutti i dati e potenziali proposte di modifica per una eventuale revisione delle modalità applicative ed operative del presente provvedimento, finalizzata ad una razionalizzazione del servizio e ad una maggiore tutela dell'ambiente;
- di trasmettere copia del presente atto, a cura del Servizio Ambiente, alla Regione Emilia-Romagna, ad ARPA di Parma ed a tutti i Comuni della provincia di Parma e alle associazioni di categoria.